



Società iscritta all'albo delle Banche al n. 5485
CAB 02800 ABI 03185 SWIFT IFIGIT 31
Sede: 50125 FIRENZE – Piazza Santa Maria Soprano, 1
Tel. 055 24631 – Fax 055 2463231 – e-mail: info@bancaifigest.it
Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale 03712110588
R.E.A. di Firenze n. 425733 – P.IVA 04337180485 – Cap.Soc. Euro 16.425.000 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta Albo Gruppi Bancari n. 3185.6

BANCA IFIGEST S.p.A. – Società capogruppo
Gruppo Bancario Ifigest

SISTEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITI AI SENSI DEL D.LGS. N. 30 DEL 15 FEBBRAIO 2016 INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Il D.Lgs. n. 30 del 15 febbraio 2016 (il “Decreto”), emanato in attuazione della direttiva 2014/49/UE (c.d. “Deposit Guarantee Scheme Directive”) è entrato in vigore il 9 marzo 2016. Il Decreto introduce importanti innovazioni alla disciplina riguardante i fondi di garanzia dei depositi. Esso infatti ridefinisce il perimetro dei depositi ammessi ed esclusi dalla garanzia e i termini di rimborso e impone, altresì, alle banche specifici obblighi di informativa in favore dei depositanti.

Banca Ifigest S.p.A. aderisce al **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** (il “Fondo”; vedi www.fitd.it). Il Fondo è titolato a rimborsare autonomamente ai clienti i crediti da questi vantabili nei confronti della Banca qualora la stessa dovesse essere assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, e relativi ai fondi acquisiti dalla Banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito assimilabili.

Il rimborso è limitato a **100.000,00 Euro per ciascun depositante** e, ai fini del calcolo di tale limite:

- 1) i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante;
- 2) se più soggetti hanno diritto sulle somme depositate su un conto, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo;
- 3) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della Banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.

Sono **esclusi** dal rimborso:

- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- i fondi propri, come definiti dalla normativa comunitaria;
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (resta fermo quanto previsto in materia di confisca dall'articolo 648-quater del codice penale);
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di antiriciclaggio;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

Il **limite di 100.000,00 Euro per depositante non si applica**, nei nove mesi successivi al loro accredito o quando divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.



Società iscritta all'albo delle Banche al n. 5485
CAB 02800 ABI 03185 SWIFT IFIGIT 31
Sede: 50125 FIRENZE – Piazza Santa Maria Soprano, 1
Tel. 055 24631 – Fax 055 2463231 – e-mail: info@bancaifigest.it
Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale 03712110588
R.E.A. di Firenze n. 425733 – P.IVA 04337180485 – Cap.Soc. Euro 16.425.000 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta Albo Gruppi Bancari n. 3185.6

BANCA IFIGEST S.p.A. – Società capogruppo
Gruppo Bancario Ifigest

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Il/I sottoscritto/i _____
dichiara/no di aver ricevuto copia del presente modulo

I depositi presso Banca Ifigest S.p.A. sono protetti da:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) (1)
Limite della protezione:	100.000 (centomila) Euro per depositante e per ente creditizio. In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali ^a (2)
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono “cumulati” e il titolare è soggetto al limite di 100.000 Euro (2)
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona / altre persone:	Il limite di 100.000 Euro si applica a ciascun depositante separatamente (3)
Tempi di rimborso in caso di liquidazione dell'ente creditizio:	20 giorni lavorativi fino al 31/12/2018 15 giorni lavorativi dal 01/01/2019 al 31/12/2020 10 giorni lavorativi dal 01/01/2021 al 31/12/2023 7 giorni lavorativi dal 01/01/2024 Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'ente creditizio ^b (4)
Valuta del rimborso:	Euro
Contatti del sistema di garanzia di deposito:	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) Via del Plebiscito, 102 – 00186 ROMA Tel. +39 06-699861 – Fax +39 06-6798916 PEC: segreteriagenerale@pec.fitd.it – Email: infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni:	www.fitd.it

Luogo e data _____

Firma primo intestatario

Firma secondo intestatario

Firma terzo intestatario

Firma quarto intestatario

^a Art. 96-bis 1, comma 4 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB), come integrato dal D.Lgs. n. 30/2016.

^b La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal D.Lgs. n. 30/2016).



Società iscritta all'albo delle Banche al n. 5485
CAB 02800 ABI 03185 SWIFT IFIGIT 31
Sede: 50125 FIRENZE – Piazza Santa Maria Soprano, 1
Tel. 055 24631 – Fax 055 2463231 – e-mail: info@bancaifigest.it
Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale 03712110588
R.E.A. di Firenze n. 425733 – P.IVA 04337180485 – Cap.Soc. Euro 16.425.000 i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta Albo Gruppi Bancari n. 3185.6

BANCA IFIGEST S.p.A. – Società capogruppo
Gruppo Bancario Ifigest

Informazioni supplementari

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito

Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 Euro dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

(2) Limite generale della protezione

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 Euro per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 Euro e un conto corrente di 20.000 Euro, gli saranno rimborsati solo 100.000 Euro.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 Euro. Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 Euro. Il limite dei 100.000 Euro non si applica nei nove mesi successivi all'accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da: a) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte; b) pagamenti di prestazioni assicurative, risarcimenti o indennizzi in relazione a danni considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione; c) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it.

(4) Rimborso

Durante il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, qualora il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi non renda disponibile l'importo rimborsabile entro sette giorni lavorativi, il Fondo stesso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla stessa, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal sistema di garanzia, sulla base di criteri stabiliti dallo statuto. In caso di mancato rimborso entro questi termini, il depositante potrà contattare il Fondo in quanto potrebbe esistere un termine entro il quale reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.